

## **Dlsg 33/2013 - Articolo 47 Sanzioni per casi specifici**

1 - La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

2 - La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad una

sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della

violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai

soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento

ovvero, per le indennita' di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

3 - Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorita' amministrativa competente in

base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.